



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova – c.a.p. 35010

Vicolo Bembo

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it

Codice Fiscale 00682280284



Medaglia d'argento
al merito civile

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15

OGGETTO: Approvazione della Relazione di conformità ai sensi dell'art. 34, commi 20 e segg., del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; servizi erogati da Etra S.p.a..

L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 20:30, nella Residenza comunale, a seguito dell'invito scritto Prot. n. 7355 del 19.06.2014 recapitato ai Consiglieri nei modi e termini prescritti dallo Statuto comunale, pubblicato all'Albo del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

	Presente / Assente
Miatello Renato	Presente
Pettenuzzo Nicola	Presente
Miotti Fabio	Presente
Stocco Manuela	Presente
Frison Loreta	Presente
Tonellato Alberto	Presente
Zanfardin Fabio	Presente
Trento Vittorio	Presente
Zorzi Alberto	Presente
Campagnaro Valentina	Presente
Lorenzetto Giuliana	Presente
Prai Simone	Presente
Rizzardi Sebastiano	Presente

Il Sig. Miotti Fabio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e accertato il numero dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri:

Stocco Manuela

Trento Vittorio

Rizzardi Sebastiano

Partecipa alla seduta la Sig.ra dott.ssa Campanella Maria Rosaria, Segretario Comunale

OGGETTO: approvazione della relazione di conformità ai sensi dell'art. 34, commi 20 e segg., del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; servizi erogati da Etra S.p.a.

Il Presidente Miotti Fabio relaziona come da proposta di delibera l'ordine del giorno in oggetto;

Il Consigliere Sebastiano Rizzardi (lista Campagnaro Valentina) per la minoranza dà dichiarazione di voto a favore. Dal dibattito emerge che sulle aziende in house, si sta ancora tentando di capire quale sia la dimensione adeguata. Per tanto occorre una riflessione sull'evoluzione di queste aziende per entrare in contatto con altre realtà per competitività, relativamente al servizio idrico. Possono esistere sofferenze nei costi, occorre vigilare sulle diverse possibilità aggregative.

Sindaco Miatello Renato riporta i dati di altre aziende in house e sottolinea che Etra è il 2° raggruppamento per dimensioni nel Veneto. Si fa già sinergia: la raccomandazione del Consigliere Rizzardi è già nel nostro modo di procedere, si tratta di fare sempre meglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che ETRA S.p.a. è una società a capitale interamente pubblico locale derivante dall'aggregazione dei rami d'azienda relativi alla gestione dei servizi pubblici delle società Altopiano Servizi s.r.l., Brenta Servizi s.p.a. e Seta s.p.a., costituite ed operanti ai sensi degli allora vigenti artt. 22, comma 3, lett. e), della legge 8 giugno 1990, n. 142 e 113, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che in base al relativo statuto, ETRA s.p.a. è una società la quale:
 - i) presenta capitale interamente pubblico e tale condizione deve permanere per l'intera durata della società stessa (artt. 7, 10 e 11 dello statuto);
 - ii) è vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi (art. 2, comma 7, dello statuto);
 - iii) gli Enti locali soci esercitano su ETRA s.p.a. un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi interni come esplicitato, tra l'altro, nell'art. 4 dello statuto societario e ciò attraverso la presente Conferenza di servizi ed il Consiglio di sorveglianza;
- che ETRA s.p.a. è dunque una società rispondente al modello *in house providing* descritto dall'ordinamento interno e comunitario. In tal senso si è espressa anche l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la deliberazione del Consiglio n. 24 del 1° aprile 2009, in particolare nella relativa scheda n. 32 riferita ad ETRA s.p.a.;
- che in base all'art. 34, comma 21, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gli affidamenti in essere in favore di ETRA s.p.a. possono dunque proseguire, essendo conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea in tema di *in house providing*, fermo restando che, in base al comma 20 del medesimo art. 34, sono oggi sempre possibili anche nuovi affidamenti diretti di servizi pubblici locali in favore di società *in house* come ETRA s.p.a. (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 23 settembre 2013, n. 780);
- che, peraltro ai sensi del medesimo art. 34, comma 21, occorre anche identificare la durata degli affidamenti sulla base degli atti che regolano il rapporto;
- che, per una società *in house providing* come ETRA s.p.a., la durata degli affidamenti coincide con la durata dell'organizzazione *in house* voluta dagli Enti locali soci, mentre i contratti di

servizio contengono le condizioni di svolgimento delle attività per un determinato lasso di tempo, di durata compresa all'interno della durata complessiva dell'affidamento ma non necessariamente coincidente con quest'ultima. Infatti, la costituzione di un sistema *in house*, consistente in una forma di organizzazione interna alla Pubblica Amministrazione, trova ragione nell'individuazione di esso quale sistema di produzione del servizio per un determinato periodo di tempo corrispondente appunto alla durata stabilita dagli enti pubblici soci per il mantenimento della forma organizzativa;

- che dagli atti che regolano il rapporto risulta che gli Enti locali hanno inteso porre in essere un sistema di gestione *in house* dei servizi a mezzo di ETRA s.p.a. di durata fino all'anno 2033: trattasi, infatti, della durata stabilita nella Convenzione per l'affidamento *in house* del servizio idrico integrato approvata dai Comuni soci in ETRA s.p.a. con deliberazione dell'Assemblea dell'ATO Brenta n. 20 del 19 dicembre 2007, durata del resto coincidente con quella della forma di cooperazione intercomunale per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato sottoscritta tra i Comuni soci in ETRA s.p.a. in data 18 febbraio 2013, comunque contenuta all'interno della durata della società, risultante al 31 dicembre 2050 ai sensi dell'art. 6 dello statuto di Etra s.p.a. approvato dall'Assemblea dell'ATO Brenta con deliberazione n. 15 del 30 ottobre 2007;
- che, pertanto, laddove per specifici servizi i contratti in essere tra gli Enti locali ed ETRA s.p.a. disciplinino il rapporto per un periodo di tempo inferiore alla durata dell'affidamento *in house* ad Etra s.p.a. come sopra definita, le condizioni di svolgimento dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento (2033);
- che le gestioni di ETRA s.p.a. risultano rispondere al requisito dell'economicità, come risulta dalle Relazioni allegate al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale alle lett. "A, B e C";
- che la partecipazione dei Comuni a ETRA s.p.a. è coerente con le previsioni dell'art. 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che consente agli Enti locali il mantenimento delle società che producono servizi di interesse generale;
- che ETRA s.p.a. non ricade nel campo di applicazione dell'art. 14, comma 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, attestato che, al 31 dicembre 2012, presenta il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; non ha subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; non ha subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali i soci siano stati gravati dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime;
- che ETRA s.p.a. non è interessata dall'art. 4, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la liquidazione o dismissione delle società strumentali degli Enti locali ivi descritte, sia perché Etra s.p.a. non ha conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, derivando il fatturato di Etra s.p.a. in larga parte dalle tariffe rimosse dall'utenza; sia perché il comma 3 dello stesso art. 4 del D.L. 95/2012 puntualizza che «Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società [come Etra] che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica» e cioè servizi pubblici;

Vista la deliberazione della Conferenza di Servizi del 23.12.13;

Vista la deliberazione n. 24 del Commissario Straordinario del Consorzio di Bacino di Padova Uno del 30.12.13;

Acquisiti gli allegati pareri, resi a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Posta ai voti palesi, la superiore proposta di deliberazione è approvata all'unanimità dai n. 13 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. di prendere atto e, per quanto occorrer possa, di ribadire il carattere *in house* di ETRA s.p.a.;
2. di dare atto che, in base agli atti che regolano il rapporto, la durata degli affidamenti facenti capo ad ETRA s.p.a. coincide con la durata dell'organizzazione *in house* voluta dai Comuni soci, fissata al 2033;
3. di dare atto che ove i singoli contratti di servizio/disciplinari presentino durata inferiore alla durata dell'affidamento ad ETRA s.p.a. come sopra definita, le condizioni di svolgimento dell'attività potranno essere riportate in un nuovo contratto di servizio/disciplinare, purché di durata contenuta nei limiti di quella dell'affidamento;
4. di approvare le relazioni tecniche, generale e speciale, allegate al presente atto alle lett. "A, B e C" a farne parte integrante e sostanziale, dalle quali risulta l'economicità delle condizioni di svolgimento dei servizi da parte di ETRA s.p.a.;
5. di dare atto che la presente deliberazione tiene conto delle determinazioni degli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei previsti dalla normativa statale e regionale di settore, fermo ed impregiudicato il futuro esercizio delle loro competenze in ordine alla programmazione ed organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N° 267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

OGGETTO: Approvazione della Relazione di conformità ai sensi dell'art. 34, commi 20 e segg., del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; servizi erogati da Etra S.p.a..

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 19-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MILAN ENRICO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Lì, 19-06-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Filippin Primelio Augusto

DELIBERAZIONE DI C.C.

adottata nella seduta del 25-06-2014

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Miotti Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Campanella Maria Rosaria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 542 Reg. Pubbl.

La presente deliberazione ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 è inserita all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

☐ Comunicata al Prefetto, in applicazione dell'art. 135 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 04-07-2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto

La presente copia è conforme all'originale

Lì, 04-07-2014

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Filippin dott. Primelio Augusto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ Si certifica che la presente deliberazione, inserita a norma di legge all'albo pretorio on line di questo Comune, senza riportare, rilievi o denunce di illegittimità, è divenuta esecutiva il 15-07-2014

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Filippin dott. Primelio Augusto
